



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO / *PROVINZIA DE TRENT*

strada di Pré de geja, 2 – 38036 San Giovanni di Fassa / *Sèn Jan*

UNITÀ ORGANIZZATIVA PER L'IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI	
PROGRAMMA / <i>PROGRAM</i> :	400
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / <i>PIAN DI CONC FINANZIÈL</i>	1.03.02.11.04
CAPITOLO / <i>CAPITOL</i> :	5302/S
RESPONSABILE / <i>RESPONSÀBOL</i> :	dott./ <i>dr Stojan Deville</i>

DETERMINAZIONE N.

264

- ANNO 2022 assunta in data **30.08.2022**

OGGETTO: Incarico allo “*Studio Tecnico Easycon S.n.c.*” di Aldeno (TN) dell’aggiornamento della valutazione e del calcolo dei rischi di fulminazione per i centri di stoccaggio dei rifiuti urbani del Comun General de Fascia. CIG ZE33793BAB.

SE TRATA: *Enciaria al “Studio Tecnico Easycon S.i.c.” de Alden (TN) de l’ajornament de la valutazion e calcol del risech de fluminazion per i zentres de stocage del refudam urban del Comun General de Fascia. CIG ZE33793BAB.*

DETERMINAZIONE N. 264 / 2022 del 30.08.2022

OGGETTO: Incarico allo “*Studio Tecnico Easycon S.n.c.*” di Aldeno (TN) dell’aggiornamento della valutazione e del calcolo dei rischi di fulminazione per i centri di stoccaggio dei rifiuti urbani del Comun General de Fascia. CIG ZE33793BAB.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla “riforma istituzionale” in Trentino, che, all’art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponentiale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l’art. 8 della L.P.n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- vista la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l’art. 19 con cui è stato introdotto l’obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l’art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell’art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia, approvato con la deliberazione del Consei General n. 3-2020 del 23.04.2020;
- la deliberazione n. 7-2022 del 29 marzo 2022, con cui il Consei General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024;
- il P.E.G. per il 2022, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 26/2022 del 31 marzo 2022;
- Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30.12.2021, con il quale è stato differito al 31.03.2022 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti Locali, termine valido anche per i Comuni e le Comunità del Trentino come previsto dal Protocollo d’intesa di finanza locale per l’anno 2022 sottoscritto a Trento in data 16.11.2021
- la deliberazione n. 48 del 21.6.2012 successivamente modificata ed integrata con la deliberazione n. 19 del 5.3.2013 con cui il Consei di Ombolc ha aggiornato e ridefinito gli atti e le funzioni gestionali attribuiti alla competenza dei Responsabili delle varie Unità Organizzative del C.G.F. e accertato che, in base a tali atti, l’adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate dal Consei di Ombolc al sottoscritto, Responsabile dell’U.O del Comun general de Fascia;

richiamato il Decreto n. 9/2020 del 12.03.2020 della Procuradora avente ad oggetto “Emergenza Coronavirus – provvedimenti conseguenti” in cui si dispone la progressiva attivazione di forme di lavoro agile e la Circolare n. 4 del 20.03.2020 avente ad oggetto “DL 17/2020. Introduzione di forme straordinarie di lavoro agile” nonché la necessità di dematerializzare progressivamente i documenti della Pubblica Amministrazione favorendo la creazione di documenti digitali come previsto, tra l’altro, dal Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

premesso che:

- il Comun General de Fascia (C.G.F.) gestisce in maniera unitaria ed omogenea, per conto e per delega dei Comuni che ne fanno parte, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti sul suo territorio, con l'obiettivo di giungere ad una gestione integrata dell'intero ciclo dei rifiuti secondo il *"Piano di Gestione dei rifiuti solidi urbani in Val di Fassa"* (Piano), previsto dall'art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e s.m. e dall'art. 65 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (T.U.L.L.P.P.), modificato per la quarta volta con deliberazione del Consei General n. 4-2016 del 28.01.2016: progetto che si rifà alle più recenti direttive europee, nazionali e provinciali emanate in materia;
- con deliberazione del Consei General n. 19 del 29.07.2015 è stata approvata la convenzione per regolare – in conformità all'art. 13, comma 7, lett. a), della L.P. n. 3/2006 e s.m.i. ed all'art. 59, 1° e 2° comma, del T.U.L.L.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.i – i rapporti fra il C.G.F. ed i Comuni che ne fanno parte in merito alla gestione unitaria e coordinata ed alla *"governance"* dei servizi attinenti al *"ciclo dei rifiuti"* in Val di Fassa mediante il C.G.F., con l'affidamento a questo delle funzioni amministrative, di governo, di direttiva, di indirizzo e di controllo, per una durata di dieci anni, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2024;
- il soppresso C11, così come poi anche il C.G.F., che non dispongono di personale dipendente né di mezzi per provvedervi in amministrazione diretta, hanno gestito, nel corso degli anni, tali servizi affidandoli in appalto ad idonee imprese specializzate;
- il C.G.F. ha appaltato, con contratto n. 331/A.Pub. stipulato il 28 giugno 2019 e con decorrenza dal 1° luglio 2019, all'A.T.I. formata dalle Imprese *"Chiocchetti Luigi S.r.l."* (mandataria capogruppo) e *"F.Ili Chiocchetti Luigi S.r.l."* (mandante), entrambe di Moena, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nella Val di Fassa;
- l'appalto comprende la gestione dei centri di stoccaggio rifiuti, vale a dire la stazione di trasferimento di Ciarlonch sita in Vigo di Fassa e il Centro di Raccolta Zonale (CRZ) sito a Pera di Fassa entrambi nel comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan;
- secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm, i luoghi di lavoro devono essere conformi alle disposizioni relative agli ambienti di lavoro previste nella normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e che il datore di lavoro committente, all'interno dei propri luoghi di lavoro, deve elaborare tutte le misure necessarie atte valutare i rischi e mettere in atto i relativi piani di emergenza;
- in visto che in data 23.11.2021 con comunicazione n. prot. 5017 /16.4.3 era stata inviata una richiesta d'offerta a quattro imprese specializzate nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro per l'aggiornamento della documentazione relativa alla sicurezza dell'appalto e dei centri di stoccaggio dinnanzi citati e con successiva determinazione n. 345/2021 del 02.12.2021, la fornitura era stata regolarmente aggiudicata allo *"Studio Tecnico Easycon S.n.c. di Cainelli G. e Noriller F."* di Aldeno (TN) che aveva presentato la migliore offerta economica pari a complessivi € 5.622,31 lordi;

visto che la stazione di Ciarlonch così come il CRZ, necessitano di nuova valutazione e calcolo del rischio di fulminazione come prescritto dalla norma CEI EN IEC 62858 *"Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) – principi generali"*, con nuovo calcolo del valore *"Ng"* (numero medio di fulmini a terra all'anno e al chilometro quadrato) che andrà eventualmente a sostituire quelli precedentemente disponibili secondo l'abrogata guida CEI 81-30;

considerato che, a tal proposito, in data 22.06.2022 è stato chiesto allo *"Studio Easycon"*, che sta procedendo all'ultimazione dell'incarico precedentemente affidato, di formulare ad integrazione, un preventivo di spesa anche per il rinnovo della valutazione e calcolo del rischio di fulminazione e che lo stesso, in data 30.08.2022 ha presentato, prot. n. 3948/16.4.3 l'offerta di € 880,00 oltre al CNPAIA pari al 4,5% e all'I.V.A. di legge (22%) per complessivi € 1.121,91 lordi;

ritenuta congrua l'offerta e ravvisata l'urgenza di affidare i servizi integrativi in modo da poter rinnovare la valutazione del rischio di fulminazione, come imposto dalla norma;

considerato che la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, stabilisce che i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto e precisato che i servizi supplementari risultano soddisfare quanto contenuto alla lettera c), ovvero: risultano, come in questo caso, da circostanze non previste nella fase di preparazione della gara; non alterano ne modificano

la natura generale del contratto e, infine, l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore iniziale del contratto ma ne è ricompreso entro il 20 per cento;

ricordato che:

- l'art. 21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. consente di affidare mediante trattativa privata diretta con il soggetto o con la ditta ritenuta idonea le forniture, i servizi, le prestazioni e simili quando l'importo del contratto sono, come in questo caso, singolarmente inferiori al limite massimo di € 48.500,00 al netto dell'I.V.A.;
- l'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 che modifica l'art. 1, comma 450, l. 296/2006 prevede che per gli acquisti di importo netto inferiore ad € 5.000,00 non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento;

precisato che:

- in base alla lett. e) del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia") non è necessario acquisire alcuna certificazione o attestazione ai fini "*antimafia*" a carico della Ditta incaricata poiché l'importo complessivo previsto per le prestazioni dedotte è inferiore al limite di € 150.000,00 ivi stabilito;
- è stata verificata, prot. n. 3950/3.5 del 30.08.2022, l'insussistenza di annotazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in merito a quanto previsto dall'art. 80, comma 5 del D.Lgs 50/2016;
- è stato acquisito il D.U.R.C. numero protocollo INAIL_32913261 che attesta la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi della Ditta contraente fino alla data del 07.09.2022;
- per la prestazione in oggetto è stato richiesto il C.I.G. ZE33793BAB;

D E T E R M I N A :

1. per le motivazioni generali espresse in premessa di affidare allo "*Studio Tecnico Easycon S.n.c. di Cainelli G. e Noriller F.*" di Aldeno (TN) l'incarico per la predisposizione della valutazione e del calcolo del rischio di fulminazione, secondo la norma CEI EN IEC 62858, per i centri di stoccaggio del Comun General de Fascia: stazione di compattazione di Ciarlonch e Centro di Raccolta Zonale di Ramon, entrambi nel comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan, confermando il preventivo inviato con una previsione di spesa di € 1.121,91 lordi, oneri ed I.V.A. compresi, per le spese da corrispondere allo studio medesimo;
2. di impegnare per questo € 880,00 oltre al CNPAIA pari al 4,5% (€ 39,60) e all'I.V.A. di legge (22% € 202,31) per complessivi € 1.121,91 lordi sul capitolo 5302/S - piano dei conti finanziario 1.03.02.11.04 imputando la spesa, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica, all'esercizio 2022 del Comun General de Fascia;
3. di precisare che la liquidazione ed il pagamento allo "*Studio Easycon*" avverrà dietro emissione di regolari fatture da vistare e liquidare a cura dell'Ufficio Centrale di Igiene Urbana e Ambientale (U.C.I.U.A.);
4. di accertare, incrementando l'accertamento già assunto nr. 26/2022, la corrispondente entrata sul capitolo 2.520/E - piano dei conti finanziario 2.01.01.02.03 del bilancio 2022, derivante dalle quote a carico degli stessi Comuni, per delega dei quali il servizio in questione viene gestito in maniera unificata;
5. di ripartire ai Comuni del C.G.F. la spesa a consuntivo secondo i criteri di conteggio e di riparto contenuti nella Convenzione per la gestione unitaria e coordinata del "*ciclo dei rifiuti*" in Val di Fassa citata in premessa;
6. di aggiornare, il D.U.R.C., che attesti la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi dello "*Studio Easycon*" e di dare atto che non sono state individuate

annotazioni per quanto riguarda l'Autorità Nazionale Anticorruzione e siccome l'acquisto così deciso ha un valore inferiore ai limiti previsti nell'art. 1, 2° comma, lettera e) del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e ss.mm.ii., e quindi non è necessario acquisire alcuna informazione o certificazione "*antimafia*" a carico del contraente;

7. di trasmettere questa Determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia secondo il vigente Regolamento di contabilità e registri l'impegno di spesa e l'accertamento di entrata disposti nei precedenti punti;
8. di inviare per opportuna conoscenza questa Determinazione ai Comuni interessati.

Si rende noto che contro questa deliberazione, che non è soggetta a controlli:

- ai sensi dell'art. 79, u.c., del T.U.LL.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, ogni cittadino può presentare - entro il periodo della sua pubblicazione all'albo - opposizione scritta e motivata a questo stesso Consei de Procura, da depositare nell'Ufficio di Segreteria che ne rilascerà ricevuta;
- coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza;
- in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno interesse possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica solo per motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 30.08.2022

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

- dott. Stojan Deville -

Firmato digitalmente /Sotscrit a na vida digitèla